

## ALLEGATO A

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

(sostituisce) Articolo 9

#### **RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

11. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi avviene, in base alle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), con deliberazioni adottate dall'organo consiliare entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario. In tali occasioni si provvede alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
12. Il controllo sugli equilibri finanziari, previsto dalle disposizioni normative del T.U.E.L., viene effettuato tenendo conto delle norme dell'ordinamento finanziario e di quelle che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e persegue le finalità di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
13. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza del Revisore dei Conti, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
14. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario in fase di approvazione dei documenti di programmazione ed è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti di cui al precedente comma 3 durante tutta la gestione nel corso dell'esercizio finanziario.
15. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U.E.L. e nel presente regolamento di contabilità.
16. Entro il 15 giugno ed il 15 settembre, quindi in tempo utile per consentire il rispetto delle scadenze di cui al comma 1, i Responsabili dei servizi presentano al Responsabile del servizio finanziario, al Segretario comunale ed al Revisore dei Conti una relazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sull'andamento delle entrate e delle spese assegnate con il piano esecutivo di gestione, al fine di monitorare costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio.
17. Il Responsabile del servizio finanziario, il Segretario comunale e l'Organo di revisione, separatamente o in forma congiunta, sulla base delle relazioni dei responsabili dei servizi di cui al comma 6 e dei dati comunque acquisiti nell'esercizio delle funzioni di competenza, segnalano tempestivamente agli organi di governo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 15-01-2013 COMUNE DI SALIZOLE

l'eventuale necessità che l'ente adotti senza indugio i provvedimenti necessari per ripristinare gli equilibri di bilancio, compreso il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, e/o per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, e/o dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

18. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
19. A tal proposito in occasione della delibera consiliare di cui al comma 1, da adottarsi obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno, viene dato atto della verifica sulla situazione economico finanziaria degli organismi gestionali esterni, con riferimento almeno al primo semestre dell'esercizio. Tale verifica è rivolta in particolare all'analisi di quelle situazioni che possono:
  - produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
  - porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.
20. La verifica di cui al punto precedente dovrà essere effettuata anche tenuto conto delle disposizioni, ove previste, in materia di controllo analogo e contenute negli statuti e nei regolamenti sia dell'ente sia degli organismi partecipati.

**(aggiunge) ARTICOLO 18bis**  
**DISCIPLINA DEI PARERI DEL REVISORE DEI CONTI**

1. Il Revisore dei Conti esprime, ai sensi del T.U.E.L., pareri obbligatori in materia di:
  - a) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - b) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
  - c) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - d) proposte di ricorso all'indebitamento;
  - e) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - f) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  - g) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
2. Il Revisore dei Conti esprime nei pareri di cui sopra un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenendo conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturali e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità del documento previsionale.
3. I pareri devono essere acquisiti sulle proposte di deliberazione a cura dell'ufficio proponente; a tal fine, la proposta di deliberazione e tutta la relativa documentazione, devono essere messe a disposizione del Revisore dei conti almeno sette giorni prima della seduta dell'organo deliberante.

4. I pareri sono obbligatori. L'organo deliberante è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore.